Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 luglio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 12 LUGLIO 1977:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Varese.

(5832)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **384.**

Utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, numero 91, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima;

Udito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Udito il parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso, sono versate dai datori di lavoro, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato « Fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 ».

Alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato dai datori di lavoro il versamento delle somme dovute dal 1° febbraio al 30 giugno 1977.

Le somme versate sul fondo sono utilizzate:

per il 40 per cento per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri;

per il 40 per cento per la concessione alle regioni di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale;

per il 20 per cento per investimenti nei settori dei servizi ferroviari e di navigazione interna in regime di concessione o in gestione governativa.

Le somme, prelevate dal suddetto fondo speciale, sono acquisite allo stato di previsione delle entrate dello Stato e correlativamente iscritte nei competenti stati di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non utilizzate nell'esercizio 1977 possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il C.I.P.E., nell'ambito delle destinazioni indicate nel presente articolo, predispone un programma di individuazione delle priorità privilegiando le zone con alta intensità di popolazione.

Art. 2.

In caso di omesso o incompleto versamento, i datori di lavoro son tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari al doppio di quella non corrisposta.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme dovute, ivi compresa quella aggiuntiva di cui al precedente comma, è corrisposta un'indennità di mora pari allo 0,5 per cento delle somme complessivamente dovute fino ad un massimo del 100 per cento.

Ai datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i versamenti entro un mese dalla data di scadenza è condonata la metà delle sanzioni previste dal primo e secondo comma.

Gli importi delle somme corrisposte dai datori di lavoro, ai sensi dei precedenti commi, sono versate al fondo di cui all'art. 1.

Per la riscossione delle somme non versate, delle somme aggiuntive e delle indennità di mora l'ispettorato provinciale del lavoro effettua subito le necessarie comunicazioni alla competente direzione provinciale del tesoro che provvede alla riscossione mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.

Le ragionerie provinciali dello Stato, ricevute le comunicazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, delegano le competenti direzioni provinciali del tesoro alla emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1977, n. **385.**

Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti:

ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. **1214**, come integrato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430,

ad estranei alle amministrazioni dello Stato,

che, per l'attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti.

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **386.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore e S. Andrea, in Impruneta.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 5 febbraio 1973, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni 27 settembre 1975, 25 giugno e 3 settembre 1976, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia del S. Cuore e S. Andrea, in frazione Tavarnuzze del comune di Impruneta (Firenze) con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Maria e S. Andrea, in località Cellole del comune di Montespertoli (Firenze); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria e S. Andrea nella limitrofa parrocchia di S. Cristina, in località Salivolpe del comune di S. Casciano Val di Pesa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **387.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Domini, in Bologna.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bologna 4 ottobre 1975, integrato con due dichiarazioni 29 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia del Corpus Domini, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **388.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Annunziata e di S. Mamante, in Mercato Saraceno.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sarsina 1° ottobre 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della SS. Annunziata, in frazione Bacciolino del comune di Mercato Saraceno (Forlì), e di S. Mamante, in frazione Falcino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **389.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Catechiste rurali del Sacro Cuore », in Longobardi.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto, beneficenza, educazione e religione denominata « Catechiste rurali del Sacro Cuore », in Longobardi (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **390.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Clelia Barbieri, in Castelfranco Emilia.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bologna 11 novembre 1975, integrato con due dichiarazioni 29 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Clelia Barbieri, in località Cavazzona del comune di Castelfranco Emilia (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **391.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio, in Sestri Levante.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio, in Sestri Levante (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. **392.**

Soppressione della fabbriceria della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Toscolano Maderno.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della parrocchia di S. Michele arcangelo, in località Gaino sul Garda del comune di Toscolano Maderno (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1977.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1976, concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che, tra i docenti designati dall'Unione accademica nazionale, è stato chiamato a far parte del consiglio medesimo il prof. Giuseppe Ugo Papi;

Considerato che il predetto ha recentemente rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Viste le note in data 13 aprile e 6 maggio 1977, con le quali il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro della procedura indicata dai commi quarto e sesto dell'art. 3 della cennata legge n. 33, ha comunicato che, in sostituzione del prof. Giuseppe Ugo Papi, l'Unione accademica nazionale ha designato il prof. Luigi Mengoni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Luigi Mengoni, designato dall'Unione accademica nazionale, è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1977
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 360

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Haima plasmaderivati S.p.a., stabilimento di S. Rufina-Cittaducale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Haima plasmaderivati S.p.a., stabilimento di S. Rufina-Cittaducale (Rieti), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Haima plasmaderivati S.p.a., stabilimento di S. Rufina-Cittaducale (Rieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Determinazione del tasso agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 326298/5-A in data 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 150, con il quale il tasso agevolato annuo di interesse da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato confermato nella misura del 4 % annuo;

Visto il decreto interministeriale n. 187844 in data 13 aprile 1977, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato determinato nella misura del 15,35 % annuo e viene introdotto un sistema automatico di variazione del tasso medesimo con periodicità bimestrale e con le modalità indicate nel suddetto decreto interministeriale;

Ritenuta l'opportunità di estendere il predetto sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato di interesse in questione di modo che questo vari nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso massimo di interesse;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso agevolato annuo da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è fissato nella misura del 4,45 % in ragione d'anno.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato di interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso massimo di interesse stabilito con il decreto n. 187844 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 8

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 327080 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato determinato nella misura del 14,90 % annuo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale, tra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli Istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli Istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del tasso di riferimento comprensivo del costo del danaro e della commissione onnicomprensiva, per il settore del credito fondiario ed edilizio, nonché in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento, da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la commissione, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esprimendo, altresì, parere favorevole all'estensione di tale nuova procedura anche a settori diversi da quelli del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa norma di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente relativa al costo di provvista ed annuale della componente relativa alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale possa essere applicato anche alle operazioni di finanziamento previste dalle citate leggi n. 1457 e n. 357, di modo che la misura del tasso massimo di interesse possa variare nei termini suddetti adeguando il costo di provvista dei fondi alle effettive condizioni di mercato così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo, anche sotto tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è determinato nella misura del 15,35 % annuo costituita come segue:

a) 13,70 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso massimo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun Istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno, anche sulla base dei costi sostenuti dagli Istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso massimo di interesse l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso massimo di interesse nella misura del 15,35 % annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Opera predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, concernente la nomina dell'avv. Gaetano Scamarcio a presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Vista la lettera 17 marzo 1977, con la quale l'avv. Gaetano Scamarcio, a seguito della sua elezione a senatore della Repubblica, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica;

Ritenuto che si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Opera;

Decreta:

Il dott. Mario Artali è nominato presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Minimoda, in Mogliano Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Minimoda di Mogliano Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Minimoda di Mogliano Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro, già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, in Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975, 17 dicembre 1975 e 24 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione all'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata di altri sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7492)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici di Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7493)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1972, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione adottata in data 30 aprile 1976 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto nonché le successive delibere assunte dal presidente del Mediocredito in data 7 ottobre 1976 e 3 novembre 1976;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 aprile 1977;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato « Mediocredito regionale delle Marche », costituito per iniziativa delle casse di risparmio delle Marche ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto questo non disponga dalle norme delle leggi vigenti.

Ha sede legale in Ancona ed ha durata illimitata.

Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Banca popolare della provincia di Ancona, la Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, la Banca popolare di Sarnano, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito italiano, la Banca nazionale delle comunicazioni, la Riunione Adriatica di Sicurtà, le Assicurazioni generali, la Società cattolica di assicurazione, la Banca popolare di San Benedetto del Tronto e la Banca popolare pesarese. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione, con le modalità previste alla lettera *l*) dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico delle Marche mediante la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese ed effettua ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a L. 1.140.000.000 (lire unmiliardocentoquarantamilioni) e successivamente come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utili spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1 pari a L. 3.338.000.000 (lire tremiliarditrecentotrentottomilioni).

Tali conferimenti potranno successivamente risultare aumentati per effetto dell'esercizio della facoltà riconosciuta ai medesimi partecipanti di destinare anno per anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione.

La responsabilità dei partecipanti dell'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quota se non a favore di altro ente partecipante, previa offerta delle quote stesse a tutti i partecipanti in proporzione delle quote sottoscritte. Tuttavia la cessione stessa non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

In ogni caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti con la delibera del consiglio di amministrazione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione del consiglio, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione non sia altrimenti disposto

Art 4.

L'Istituto è rappresentato nelle rispettive zone di competenza dalle casse di risparmio delle Marche e dalle altre aziende di credito partecipanti.

I rapporti fra l'Istituto, le casse di risparmio e le altre aziende di credito di cui al precedente comma, saranno disciplinati mediante apposite convenzioni.

Art. 5.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza. Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono per legge parificate ad ogni effetto ai titoli di credito emessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

d) con la contrazione di mutui con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o con altri istituti od enti autorizzati ad effettuare tali operazioni.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con il Mediocredito centrale di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti e particolarmente:

a) finanziamenti od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) prestiti per l'acquisto di macchinario secondo le norme in vigore;

f) operazioni di finanziamento all'esportazione ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi e da leggi successive od autorizzate dall'organo di vigilanza, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza può inoltre:

1) partecipare ad enti o società finanziarie aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 2, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale degli enti e società predetti. Le somme da impiegare in tali operazioni non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione dell'Istituto quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti, da alienare comunque entro un decennio dall'acquisto.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore a diciotto mesi.

Art. 7.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ad ogni altra legge che in materia venisse emanata.

Dopo la delibera dell'assemblea dei partecipanti, in data 30 aprile 1976, il fondo di dotazione dell'Istituto ammonta a L. 4.800.000.000 (lire quattromiliardiottocentomilioni), di cui L. 3.338.000.000 (lire tremiliarditrecentotrentottomilioni) conferite dagli enti partecipanti di cui alla lettera *b*) e lire 1.462.000.000 (lire unmiliardoquattrocentosessantaduemilioni), conferite dallo Stato.

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

ASSEMBLEE

Art. 9.

L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti che provvederanno a designare, di volta in volta, un proprio rappresentante.

Ciascun partecipante dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di nominali L. 1.000.000 (unmilione) di cui risulti titolare quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 10.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce ai termini del vigente statuto.

Art. 11.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente e del vice presidente, da scegliere fra i rappresentanti delle casse di risparmio fondatrici, nonchè dei componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare i bilanci annuali;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura del rimborso spese, delle medaglie di presenza e delle diarie a favore dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni od atti;

f) determinare la retribuzione dei sindaci;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno;

l) deliberare a maggioranza di due terzi delle quote presenti sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti di cui all'art. 1.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria è convocata annualmente entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 11, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere spedito ai partecipanti ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 14.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 11, lettera *l*), e all'art. 32 del presente statuto.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale delle Marche.

Per l'approvazione del verbale delle adunanze assembleari, l'assemblea delega due rappresentanti degli istituti partecipanti presenti.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri di cui:

uno in rappresentanza del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

sei in rappresentanza di altrettante casse di risparmio delle Marche;

uno in rappresentanza delle banche di interesse nazionale;

uno in rappresentanza degli istituti di credito di categoria;

uno in rappresentanza delle banche popolari;

uno in rappresentanza degli altri enti partecipanti.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione il rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, ed i rappresentanti delle quattro casse di risparmio che in ciascuna delle quattro provincie delle Marche detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione, da scegliersi tra gli amministratori, sindaci e dirigenti delle casse medesime.

Gli altri consiglieri saranno nominati dall'assemblea, con criteri di avvicendamento, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti degli enti partecipanti, e su designazione degli enti stessi interessati.

Ciascun ente non potrà partecipare al consiglio con più di un rappresentante.

Art. 16.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti il consiglio spetta nei casi previsti una medaglia di presenza cui va aggiunta, per coloro che risiedono fuori di Ancona, la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Non possonoo altresì far parte del consiglio i membri del Parlamento, nonché i funzionari ed impiegati dello Stato (ad eccezione di quello nominato con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623) o di altri enti pubblici, salvo deroga concessa dagli organi competenti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi comunque decadono dalla carica ove vengano a cessare le loro qualità di amministratori, sindaci o dirigenti degli enti che li hanno designati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 19.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicheranno le seguenti norme.

Se trattasi di membro di diritto provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato.

Gli amministratori rappresentanti membri di diritto, come sopra subentrati durante il triennio, assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, su designazione dell'ente partecipante interessato e con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

Gli amministratori subentrati per cooptazione, in sostituzione di membri elettivi, durano in carica fino all'assemblea successiva.

Gli amministratori subentrati in conformità del precedente comma, e successivamente nominati dall'assemblea, assumono anch'essi l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 20.

Le riunioni del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai consiglieri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte su scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta gli enti che rappresentano abbiano interessi in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore ed il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni e deliberare sulla cessazione del rapporto d'impiego;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui allo art. 4 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

e) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

h) deliberare sulle operazioni di credito munite del parere dell'Istituto proponente;

i) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

l) deliberare l'emissione delle obbligazioni, e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

m) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente concordandone le modalità e le condizioni;

n) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

o) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sulle alienazioni dei beni immobili pervenuti in proprietà all'Istituto;

r) deliberare sui contratti di compravendita di immobili di cui all'art. 6 del presente statuto;

s) convocare, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, i direttori degli istituti partecipanti in funzione di comitato consultivo. In tal caso ai direttori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, verranno liquidate la medaglia di presenza e la diaria nella stessa misura stabilita per i consiglieri di amministrazione;

t) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22.

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere nominato dal Ministero del tesoro e da quattro membri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti con criteri di avvicendamento.

Nel caso di vacanza, il consiglio di amministrazione provvederà, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione, i quali assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 23.

Il comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto (in base alle leggi, al presente statuto ed alle norme fissate dal consiglio di amministrazione) e delibera in particolare:

a) sulle operazioni di concessione di crediti munite del parere dell'ente proponente nonché di risconto del portafoglio e di cessione di crediti al Mediocredito centrale, entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal consiglio;

b) su quant'altro eventualmente delegatogli dal consiglio;

c) in via di assoluta urgenza, su affari di competenza del consiglio di amministrazione — ivi compresi i finanziamenti — con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso alla sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato, adottate ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega e, rispettivamente, dell'urgenza.

Art. 24.

Il comitato è convocato con un biglietto di invito da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti fra cui il presidente od il vice presidente.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Tutte le deliberazioni del comitato esecutivo saranno portate a conoscenza del consiglio nella sua prima riunione.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di consiglio.

Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 25.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione, di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e concedere restrizioni di garanzie informando del provvedimento il consiglio nella prima riunione.

All'uopo, sempre nei casi d'urgenza, può transigere nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione nonchè conferire mandati generali o speciali alle liti.

Art. 26.

In caso di assenza od impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Di fronte ai terzi, ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente o di carica vacante; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente o della vacanza delle rispettive cariche.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai membri del collegio sindacale si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti come segue:

uno effettivo su designazione delle casse di risparmio non rappresentate nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti delle stesse;

uno effettivo ed uno supplente su designazione degli altri enti partecipanti non rappresentati nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti degli stessi.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del comitato.

Agli stessi, oltre la prevista retribuzione (vedi art. 11), spettano anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I sindaci di nomina assembleare decadono dalla carica ove perdano la qualità di amministratore, sindaco o dirigente dell'ente che li ha designati.

DIRETTORE

Art. 28.

All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) redige situazioni periodiche sulla situazione finanziaria e funzionale dell'Istituto e le presenta al consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

h) predispone il bilancio di ogni servizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa.

Art. 29.

In caso di vacanza della carica, di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa prova della vacanza della carica, dell'assenza od impedimento del direttore stesso.

BILANCI - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 30.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea degli enti partecipanti nell'adunanza ordinaria.

Art. 31.

Gli utili netti debbono essere così ripartiti:

1) non meno di 5/20 alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinaria;

2) non più di 12/20 ai partecipanti quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) non meno di 2/20 alla formazione di un fondo di riserva straordinaria;

4) non più di 1/20 alla costituzione di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di contributi per iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese delle Marche ed altresì per la concessione di premi ed elargizioni benefiche.

Art. 32.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno i 2/3 del fondo di dotazione. La deliberazione per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra i partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(7296)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazione dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 25 maggio 1976 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 aprile 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di che alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive L. 9.287.800.000 è formato:

per L. 7.795.400.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.492.400.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7297)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 15 ottobre 1976 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 aprile 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, primo comma, e 8, secondo comma, lettera *d*), dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, in conformità del seguente testo:

« Art. 5, primo comma. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 8.000.000.000 (ottomiliardi) ed è costituito da quote di partecipazione nominative ed indivisibili da L. 1.000.000 (un milione) ciascuna ».

« Art. 8, secondo comma, lettera *d*). — *d*) crediti finanziari di cui all'art. 8, lettere *a*) e *b*) della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in favore di Stati, banche centrali ed altri enti pubblici e privati di Paesi esteri per il finanziamento di esportazioni o dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di piccole e medie imprese liguri nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse imprese ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7298)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1977.

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 22 luglio 1975, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo per il quinquennio 1975-80;

Vista la determinazione n. 1282 della Corte dei conti - Sezione controllo enti, e la annessa relazione al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso per gli esercizi 1972, 1973 e 1974;

Considerato che occorre provvedere a rimuovere le situazioni di illegittimità rilevate dalla Corte dei conti nella suddetta determinazione relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nominato con il decreto ministeriale 22 luglio 1975;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in sostituzione dei nominativi sottoindicati, i seguenti signori:

Praturlon prof. Antonio, in sostituzione del professor Roberto Colacicchi;

Tammaro prof. Fernando, in sostituzione del professor Pasquale D'Errico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Monza 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1977, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1977, abbinata alla corsa automobilistica « Gran premio della lotteria di Monza 1977 », si concluderà il 26 giugno 1977 all'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 18 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, salva la stampa di altre serie, ove necessario.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 26 giugno 1977 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 giugno 1977 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo di cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle vetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima e dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo delle vetture stesse, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria di Monza 1977 verrà ripartita in due categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 200.000.000 (duecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi di prima categoria e dei premi di seconda categoria saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti delle due categorie; il relativo importo sarà determinato dal comitato suddetto.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1977, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 giugno 1977.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Milano per le ore 12 del 24 giugno 1977.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 26 giugno 1977.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento. In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dott.ssa Patrizia Metastasio, consigliere nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1977
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 285

(7490)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.
Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Merano 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano, manifestazione 1977, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1977, abbinata alla manifestazione ippica « Gran premio Merano », si concluderà il 25 settembre 1977 all'ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 18 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, salva la stampa di altre serie, ove necessario.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 25 settembre 1977 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 settembre 1977 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo di cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio Merano ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo dei cavalli stessi, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria di Merano 1977 verrà ripartita in tre categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 200.000.000 (duecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi di prima categoria e dei premi di seconda e terza categoria saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti delle tre categorie; il relativo importo sarà determinato dal comitato suddetto.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1977, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 settembre 1977.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 23 settembre 1977.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 25 settembre 1977.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Aldo Guadagno, primo dirigente nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1977
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 286

(7491)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1977 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

Vista la nota n. 1313 in data 23 maggio 1977, con la quale la Federazione italiana pensionati (CGIL) ha designato il sig. Rino Bonazzi per la nomina a membro del consiglio di amministrazione medesimo in qualità di rappresentante dei pensionati in sostituzione del signor Bruno Pigna, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rino Bonazzi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in qualità di rappresentante dei pensionati ed in sostituzione del sig. Bruno Pigna, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7292)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza;

Considerato che il sig. Gianfranco Ghisoni, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione è deceduto;

Vista la nota dell11 maggio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Eugenio Belloni in sostituzione del sig. Gianfranco Ghisoni, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Eugenio Belloni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Gianfranco Ghisoni, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta;

Viste le dimissioni del sig. Lorenzo Maria Di Napoli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota dell'11 maggio 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Giovanni Fascia in sostituzione del sig. Lorenzo Maria Di Napoli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Fascia è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Lorenzo Maria Di Napoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia, avanzata previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(7634)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-Romania sul commercio dei prodotti tessili parafato il 10 novembre 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci sottoindicate originarie della Romania, è sospeso:

ex 51.01 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, eccetto i filati semplici;

53.07 Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto;

55.07 Tessuti di cotone a punto di garza;

55.08 Tessuti di cotone ricci del tipo spugna.

Pertanto l'annesso primo del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 31 ottobre 1975, n. 9100, con la quale la giunta della provincia autonoma di Trento, ha chiesto la classificazione tra le statali della srada provinciale n. 102 denominata « di Tistola » dell'estensione di km 0,880;

Vista la nota 23 dicembre 1976, n. 3947, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., ha espresso parere favorevole facendo presente che la strada provinciale n. 102 venga classificata tra le statali con la denominazione di strada statale n. 612/dir. denominata « della Val di Cembra » con una estesa di km 0 + 880 e con i capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 612 a Castello di Fiemme - Innesto strada statale n. 48 »;

Sentiti, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali rispettivamente con i voti 20 maggio 1976, n. 793 e 19 aprile 1977, n. 144, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada provinciale n. 102 sopraindicata ha i requisiti per essere classificata tra le statali;

Decreta:

La strada provinciale n. 102 di cui alle premesse è classificata tra le statali a norma dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, con la denominazione di strada statale n. 612/dir. « della Val di Cembra » con una estesa di km 0 + 880 e con i capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 612 a Castello di Fiemme - Innesto strada statale n. 48 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(7303)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento, in Cadoneghe.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), con effetto dal 1° marzo 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento, in Cadoneghe.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), con effetto dal 1° marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmar - Officina lavorazione metalli arredamento riscaldamento di Cadoneghe (Padova), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 296-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rogai Franco, in Firenze, via delle Ruote n. 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 296-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7012)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 299-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Morelli Sirio, in Firenze, via del Caparra n. 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 299-FI » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7013)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 84-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Figli di Vittorio Franco Neri, in Firenze, via Mannelli n. 163, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 84-FI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7014)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 254-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sarti Luciano, in Firenze, via dei Sabatelli n. 64, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 254-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7015)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 290-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Ferza » di Zaccarini Ermanno, in Tavernuzze (Firenze), via Imprunetana n. 66/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 290-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7011)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 258-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Guerrazzi Fiorenzo, in Firenze, via Cardinal Latino n. 22, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 258-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze

(7020)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 535-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Raspini Impero, in Firenze, via Piagentina n. 39, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 535-FI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(7022)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castions di Strada.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 22 giugno 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. prof. Ermanno Asti, nato a Udine il 17 maggio 1921, è nominato commissario straordinario ed i signori geom. Marcello Cirio, nato a Udine il 12 maggio 1939, avv. Alberto Cojutti, nato a Udine il 23 settembre 1934, rag. Giuseppe Foramitti, nato a Moggio Udinese il 23 marzo 1921, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(7635)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli Ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riodinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica uno dei seguenti diplomi: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo;

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo, il 36° anno di età, alla data del presente decreto. Detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) che abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in s.p.e., comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle 3 seguenti categorie: 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di 2, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle diret-

tamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

21 *ottobre* 1977: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

22 *ottobre* 1977: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà 3 temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente le generalità autografe del candidato saranno immediatamente messe in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole, delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coeff. 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrera ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso, di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 251

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE.

A) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

B) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

C) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili o calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.

Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto; oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazioni e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

Le società commerciali: classificazione - disposizioni di legge.

Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali - Tipi principali Patrimonio ed inventari - Gestione - Fasi delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione: vari tipi - Scritture elementari - Rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e diritto pubblico.

Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.

Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizione.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale - impresa commerciale.

Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e concorsi.

Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo.

Stato - varie forme di stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte Costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della Magistratura.

Legge formale - decreti - e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.

Comuni - Provincie - Regioni come Enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.

Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa - Tribunali amministrativi Regionali.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Natura e contenuto della contabilità di Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali; concetti, caratteri; le varie categorie di beni.

L'amministrazione dei beni dello Stato - gli inventari.

Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

I servizi ad economia.

Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.

Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.

La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie; nozione, classificazione, fasi - La spesa pubblica: nozione, classificazione; il regime giuridico-contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio. Cenni sulle scritture contabili dello Stato.

Il sistema dei controlli: nozioni. La ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali: attribuzione. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.

Le responsabilità nella pubblica amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge del Grasham. La moneta cartacea. La inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche; concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetti, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economia delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche: I.LO.R. e IN.V.IM. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . residente a (1) . . n. codice postale . . (provincia di .) via n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrativo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto (o scuola) di . . . . nell'anno . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . lì . . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di corpo.

(7034)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 18 gennaio 1952, n. 40, contenente norme di avanzamento per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenete norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni conernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, recante aumenti di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale n. 123390/330 in data 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1971, registro n. 51 Finanze, foglio n. 13, che stabilisce l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza di:

a) 530 allievi per il contingente ordinario;

b) 25 allievi per il contingente di mare ripartiti tra le seguenti categorie di specializzazione:

servizi nautici: n. 15;
servizi macchina e scafo: n. 5;
servizi telecomunicazioni e scoperta: n. 5.

Lo svolgimento del concorso prevede:

L'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale;
un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una prova orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;
non abbiano superato il 35° anno di età;
non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;
abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;
abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;
siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

I concorrenti per il contingente di mare debbono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi:

a) per la categoria « servizi nautici »:

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;
maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;
maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;
padrone marittimo per il traffico e la pesca;

b) per la categoria « servizi macchina e scafo »:

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;
maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;
maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;
maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;
maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche;
meccanico navale;

c) per la categoria « servizi telecomunicazioni e scoperta »:

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore ed elettromeccanico;
radiotelegrafista di bordo;
montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, che partecipano al concorso ai sensi del precedente punto 1, possono concorrere per i posti riservati a tale contingente per la categoria corrispondente alla specializzazione di cui sono in possesso anche se non muniti dei diplomi di specializzazione di cui sopra.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, specializzati furieri, possono concorrere per la categoria « servizi nautici ».

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al Comando generale della guardia di finanza - Centro elettronico - Viale America - Roma-Eur, al quale sarà presentata o fatta pervenire unitamente al modello meccanografico « AS », da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà anche le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, e per i concorrenti per il contingente di mare, anche il diploma di cui sono in possesso; copia del titolo di studio ed eventualmente del diploma dovrà essere allegata alla domanda.

Il concorrente che sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare:

grado, eventuale categoria di specializzazione (per il contingente di mare), cognome, nome, data e luogo di nascita;
data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;
reparto di appartenenza;
titolo di studio; copia dovrà essere allegata alla domanda;
eventuali procedimenti penali pendenti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza - Centro elettronico, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio d'informazioni che saranno raccolte dai comandi della guardia di finanza e stese su modello conforme a quello stabilito dal comando generale;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di corpo al Comando generale - Centro elettronico, entro il termine da questo stabilito, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa.

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro elettronico corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio espresso in sede di visita medica, qualora il concorrente ne faccia richiesta scritta all'atto della comunicazione, è soggetto a revisione da parte di una commissione costituita da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal Comando generale della guardia di finanza, centro elettronico.

Nel caso in cui il partecipante al concorso abbia chiesto di essere ammesso a giudizio di revisione, il comando scuole, centro di reclutamento, qualora ritenga ciò necessario per l'emissione del suddetto giudizio, provvederà a convocarlo per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio; l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanza di denti e protesi fisse estetiche purchè la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislabia o disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;

schermografico;

oftalmico;

esame dell'urina.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* da uno dei seguenti enti, dal quale risulti l'esito dell'esame sierologico del sangue per l'accertamento della lue:

laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

laboratorio degli ospedali di prima e seconda categoria;

laboratorio del dispensario comunale.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto esame può essere effettuato presso gli ospedali militari.

Art. 8.

I concorrenti giudicati idonei in sede di visita medica o che abbiano ottenuto la revisione del giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo nella data e nelle sedi che saranno rese note agli interessati all'atto della comunicazione del giudizio di visita medica o di quello di revisione.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati composti da ufficiali del corpo che saranno nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio della prova scritta e orale è composta da:

un generale della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta e l'idoneità in sede di accertamento psico-attitudinale di cui al successivo art. 10 è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 10.

Il concorrente giudicato idoneo alla prova scritta di cui al precedente art. 9 è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali inferiori della guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12.

Art. 12.

La commissione di cui all'art. 9 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per ciascuna categoria di specializzazione del contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 9, eventualmente così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui al precedente art. 11, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per goni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di ano superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servzio nella guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno presentare o far pervenire direttamente al Comando Scuole della guardia di finanza - centro di reclutamento, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva: per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo, comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 12;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2 o copia autentica in conformità dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto asseganto. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autentica entro il 1° settembre 1978.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° settembre 1978, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 gennaio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I concorrenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), e *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza, ammessi al concorso, perdono il grado.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 15.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di indentità;
passaporto;
tessera personale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento; gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 16.

I concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per consulti o interventi operatori, anche se per ragioni di urgenza sia stato disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 1977

p. Il Ministro: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 91

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(compilare in stampatello
o a macchina in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - Centro elettronico - viale America - ROMA-EUR

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . . . prov. . . . . il . . . .
domiciliato a . . . . prov. . . . . .
in via o piazza . . . . . . n. . . . cap. .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito il diploma di . . . . . di cui allega copia.

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data . . . . . .

Il candidato . . . . .

V° per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso per l'ammissione al corso allievi - sottufficiali

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.

La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.

I primi anni del Regno d'italia; la Triplice Allenza.

La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.

La prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.

La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.

L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.

L'ordinamento della Repubblica italiana: il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte Costituzionale, le Regioni, le Provincie, i Comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;

concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, ruscello, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;

elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;

le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;

mare, coste, golfi, isole e penisole;

fiumi e laghi;

pianure;

prodotti: del suolo, del sottosuolo, del mare;

industria, artigianato e commercio;

principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura di numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari.

Incolonnamento dei numeri interi e decimali.

Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.

Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie agrarie, di volume.

Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico. Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.

Misure degli angoli.

Numeri complessi, addizione e sottrazione.

Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

Frazioni proprie, improprie, apparenti, numeri misti.

Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.

Proporzioni.

Interesse e sconto.

Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, concorrenti, complementari, oblique.

Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.

Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, angolo, raggio, apotema, perimetro, area.

Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e escluso il quadrato - regola inversa).

Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco.

Settore circolare, corona circolare.

Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.

Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.

Facili problemi come per l'aritmetica.

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso per l'ammissione al corso allievi - sottufficiali

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale* (durata: 20 minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(7611)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di 10 premi di L. 500.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno a cittadini italiani, che abbiano seguito regolari corsi presso una Università della Repubblica e che nell'anno accademico 1976-77 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul cap. 4032 dell'anno finanziario 1976 è impegnata la spesa di L. 5.000.000, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 251

BANDO DI CONCORSO « GIOVANNI CARAPEZZA » PER LA ASSEGNAZIONE DI DIECI PREMI DI L. 500.000 A TESI DI LAUREA SU MATERIE ATTINENTI ALLA COOPERAZIONE.

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una Università della Repubblica e che nell'anno 1976-77 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1976-77.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico e economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 1500 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1978, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'Università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

(7326)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a venticinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato, con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria ».

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 10 Giustizia, foglio n. 73, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a 25 posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1976.

(7125)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantanove posti (quarantasei fattorini e tredici autisti) nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari di Palermo, Cagliari e Catania.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 1976, parte II del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 140, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantanove posti (quarantasei fattorini, tredici autisti) nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari di Palermo, Cagliari e Catania, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1974.

(7131)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(7569)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina).

(7562)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(7563)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(7564)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 18 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(7565)

OSPEDALE CIVILE « S. SEBASTIANO » DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa) dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(7566)

OSPEDALE « S. MARCO » DI MONCALVO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalvo (Asti).

(7567)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(7568)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrazione dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(7554)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(7570)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto stomatologo;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(7572)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge. 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana.

(7573)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di dermatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(7561)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri venuti a fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(7549)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vignola (Modena).

(7571)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 giugno 1977, è rettificato nel senso che i posti vacanti devono intendersi con rapporto di lavoro a tempo pieno.

(7641)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771880)